

«Modalità di attuazione ed efficacia della Legge 124/2017»

Massimiliano Giannocco
Unione Petrolifera
Ufficio Rapporti Economici

Roma, 8 giugno 2018

L'Unione Petrolifera oggi



L'Unione Petrolifera riunisce le principali aziende petrolifere che operano in Italia nell'ambito della raffinazione del petrolio, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi (il cosiddetto downstream petrolifero).

Con 41 aziende associate, nazionali e internazionali, e 10 soci aggregati rappresenta il settore nelle sedi istituzionali e costituisce il fulcro delle iniziative di analisi e studio del comparto sui temi tecnici, economici e ambientali.


La tutela dell'ambiente, l'attenzione per la sicurezza, l'impegno nella ricerca e nell'innovazione sono i valori fondamentali e irrinunciabili di Unione Petrolifera, al servizio di un comparto industriale moderno e vitale.

I NUMERI DEL COMPARTO

- **13 raffinerie** distribuite sull'intero territorio nazionale, di cui **2 bioraffinerie**
- Una **logistica** ed una **distribuzione** con infrastrutture capillarmente diffuse sul territorio, con 20.900 punti vendita, oltre 100 depositi di capacità superiore a 3.000 mc e centinaia di depositi di piccole dimensioni, di cui circa 300 fiscali, nonché oltre 2.700 km di oleodotti
- **21.000 occupati diretti** con elevata scolarizzazione (il 20% è laureato) oltre ad un **indotto di altri 130.000**, con l'ausilio di mano d'opera di alta specializzazione
- Un altissimo contributo tecnologico, con oltre **1.000 brevetti registrati**
- Un **indice di frequenza e gravità degli infortuni molto più basso** di qualsiasi altro settore manifatturiero

SOTTO IL PROFILO ECONOMICO IL SETTORE:

- Produce **100 miliardi di euro** di fatturato annuo
- Incassa per conto dello Stato **39 miliardi di euro** tra accise e IVA
- Contribuisce alla bilancia commerciale **con 13 miliardi di euro** di prodotti raffinati



Il downstream petrolifero

I nostri associati



KRI S.P.A.



Petra



D'Alesio Group

italiana petroli

VISCOLUBE



TOSCOPIETROL s.p.a.



Legge 124/2017: cosa prevede?



La «*Legge Concorrenza*» prevede:

- l'**iscrizione all'anagrafe informatica** degli impianti stradali e autostradali di carburanti, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, da parte dei titolari di autorizzazione o concessione petrolifera

Termine: 24 agosto 2018

- La contestuale **autocertificazione della compatibilità/incompatibilità** degli impianti stradali e autostradali di carburanti, da parte dei titolari di autorizzazione o concessione petrolifera

Termine: 24 agosto 2018

In caso di impianti dichiarati incompatibili:

- è consentita la **possibilità di adeguamento**, entro il termine del 28 febbraio 2019
- è previsto l'**obbligo di chiusura**, qualora il titolare non proceda all'adeguamento, entro il termine del 29 novembre 2018

La «*Legge Concorrenza*» consente, per la prima volta, di avviare un monitoraggio completo e aggiornato della rete, al fine di conoscerne la reale consistenza, oggi per lo più stimata e suscettibile di rettifiche.

Tale risultato sarà conseguibile alla luce dei seguenti aspetti:

Interoperabilità: la piattaforma informatica consente alle Amministrazioni interessate (MiSE, Regioni, Comuni e Agenzia delle Dogane) di incrociare i dati inviati annualmente dall'Agenzia delle Dogane con le informazioni trasmesse direttamente dai titolari di autorizzazione o concessione petrolifera, effettuando gli opportuni controlli sulla base delle specifiche competenze.

Dinamicità: la piattaforma informatica può diventare uno strumento di aggiornamento costante nel tempo, attraverso l'obbligo di iscrizione anche per i nuovi impianti di carburanti autorizzati dopo il termine del 24 agosto 2018.

La «*Legge Concorrenza*» subordina espressamente la validità dell'autorizzazione a detta iscrizione.

E' opportuno che MiSE, Regioni ed ANCI, nel clima di fattiva collaborazione sino ad oggi dimostrata, culminata con l'Accordo dell'8 marzo 2018, regolamentino le modalità e i tempi di **iscrizione al portale dei nuovi impianti**, a cura del titolare, così come andrebbero chiarite le procedure per la **cancellazione degli impianti dismessi** e per l'aggiornamento delle informazioni a seguito del **trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o concessione**.

Legge 124/2017: Sicurezza della circolazione stradale



La “*Legge Concorrenza*” interviene in materia di **incompatibilità ai fini della sicurezza della circolazione stradale** alla luce dei seguenti aspetti:

Legittimità: la materia attinente alla «*sicurezza e all'incolumità della circolazione stradale*» è di competenza dello Stato (Sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2012).

Omogeneità: le incompatibilità relative alla sicurezza stradale, di cui ai commi 112 e 113 della «*Legge Concorrenza*», superano quelle previste a livello regionale in materia, non sempre omogenee.

Chiarezza: vengono sciolti alcuni dubbi interpretativi sulle incompatibilità fino a quel momento previste dal D.M. 31.10.2001 e dalle norme regionali.

Efficacia: le nuove procedure in materia responsabilizzano direttamente i titolari degli impianti e consentono a MiSE, Regioni e Comuni di controllare ed intervenire efficacemente, anche attraverso l'applicazione di un severo sistema sanzionatorio. Dopo il 29 novembre 2018 sarà consentita, inoltre, la segnalazione agli Enti competenti di impianti incompatibili, per attivare le procedure di controllo.

OBIETTIVO: l'applicazione rigorosa della «*Legge Concorrenza*» porterebbe, su tutto il territorio italiano, all'eliminazione degli **impianti pericolosi per utenti, automobilisti ed operatori**. La rete italiana, caratterizzata ancora oggi da un numero elevato di punti vendita, presenterebbe, di conseguenza, standard di sicurezza maggiori attraverso l'adeguamento o la chiusura degli impianti incompatibili.

Sulla base delle rilevazioni effettuate annualmente dalle Associazioni petrolifere europee (Indagine NOIA), a fine 2016 l'Italia risultava il Paese con il numero più elevato di impianti di carburanti (ca. 21.000).


In particolare, rispetto al nostro Paese gli impianti risultavano:

- quasi la metà in **Francia** e in **Spagna** (ca. 11.200);
- due terzi in **Germania** (ca. 14.500);
- poco più di un terzo nel **Regno Unito** (ca. 8.500).


Peraltro, sulla base della rilevazione effettuata da UP, la presenza di impianti poco strutturati (cd. *chioschi*) risulta ancora considerevole in Italia (16% della rete).

Il processo di chiusura degli **impianti incompatibili ai fini della sicurezza della circolazione stradale**, non adeguabili, non determina un rischio di desertificazione del servizio sul territorio, ma un innalzamento degli standard di sicurezza a vantaggio dei clienti, degli automobilisti e di chi opera presso i punti vendita.

Dentro i centri abitati:



- 
- a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'*articolo 3, comma 1, numero 7)*, del codice di cui al *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285*;
 - b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, numero 2)*, del codice di cui al *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285*.

Fuori dai centri abitati:

- 
- a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
 - b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
 - c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'*articolo 3, comma 1, numero 7)*, del codice di cui al *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285*.






Impianto privo di sede propria



Il rifornimento avviene sulla carreggiata

Impianto con sede propria



Il rifornimento non intralcia la carreggiata

Conclusioni

La Legge Concorrenza, la cui attuazione è agevolata dall'Accordo tra Amministrazioni dell'8 marzo 2018, rappresenta l'avvio di un processo a lungo sperato per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

Monitoraggio completo e aggiornato della rete dei carburanti

Eliminazione degli impianti incompatibili sotto il profilo della sicurezza stradale

Infatti:

- ✓ **Le Amministrazioni potranno avvalersi di un costante e dinamico sistema di rilevazione della rete dei carburanti su tutto il territorio nazionale**
- ✓ **L'Italia potrà finalmente disporre di una rete di impianti più sicuri, come nel resto d'Europa**



unione petrolifera

Grazie
